

Verbale per l'Approvazione del nuovo Statuto



Verbale di Assemblea straordinaria del 27/10/2023

L'anno 2023, il giorno 27, del mese d'Ottobre, alle ore 18,30, presso, Scuola Elementare Via Porcheddu, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "il Sorriso".

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Deriu Francesco, verbalizza la Dott.ssa Fiori Sebastiana.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante consegna dell'avviso come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 14 soci su n° 20 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione nuovo Statuto

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire L'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale perché si è ritenuto opportuno rinnovare e ampliare il precedente per nuove esigenze organizzative.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto Dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'agenzia delle entrate.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

REGISTRATO A SASSARI
il 23 NOV. 2023 al n. 1586 Mod. 3
Ente Euro

IL DIRETTORE

IL SORRISO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE-ABILI

STATUTO

Art.1 Costituzione

E' costituita, ai sensi degli artt. 32 e segg. D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE IL SORRISO" Organizzazione di volontariato di seguito detta Associazione Il Sorriso . operante senza fini di lucro, con sede in Ittiri (SS).

La denominazione dell' Associazione Il Sorriso, sarà integrata con con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) solo in costanza dell'avvenuta iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale dle Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione Il Sorriso assumerà la seguente denominazione: "Associazione Il Sorriso" Organizzazione di volontariato di seguito detta Associazione Il Sorriso O.D.V. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato o acronimo (ODV) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

L' Associazione ha durata illimitata.

Art.2 Scopo e finalità

L'Associazione Il Sorriso è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del CTS ed avvalendosi unicamente del lavoro dei propri associati volontari, si propone di:

- suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi dei diversamente abili promuovendo, dibattiti, conferenze e la ricerca scientifica, utilizzando ogni più opportuno mezzo di informazione e propaganda;

- stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici, privati, categorie mediche, ricercatori, ospedali, cliniche universitarie ecc. finalizzati al sostegno e all'integrazione di soggetti con disabilità diverse;

- aderire e/o far parte di organizzazioni ed associazioni pubbliche o private locali, nazionali ed internazionali che perseguono il sostegno e l'integrazione di soggetti con disabilità diverse;

- intervenire presso i legislatori per far promuovere leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni di vita dei soggetti diversamente abili e dei loro familiari;

- incoraggiare ed aiutare attivamente la preparazione del personale specializzato per la cura, l'educazione, l'assistenza e la riabilitazione dei soggetti diversamente abili;

- partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi garantendo la collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi;

- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere purché non in contrasto con gli scopi e alle finalità dichiarate nel presente statuto;

- favorire l'integrazione lavorativa, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi dei soggetti diversamente abili, creando e favorendo opportunità di formazione e sviluppo professionale.

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 d.lgs 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n.244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Il Sorriso per il punto a) intende fornire supporto alle famiglie offrendo esperienze, informazioni d'indirizzo verso le

strutture di riabilitazione di comprovata funzionalità per il superamento delle diverse abilità, nonché momenti di incontro e di relazione. Altresì si intende offrire, attraverso i propri progetti, attività che facilitino il raggiungimento dei più alti gradi di autonomia relazionale.

Per quanto riguarda il punto b) si promuove la conoscenza delle problematiche dei soggetti diversamente abili nelle figure professionali che si occuperanno della gestione dei soggetti interessati che parteciperanno ai progetti di autonomia.

Per il punto c) si sostengono economicamente i progetti di Enti pubblici di Ricerca che ne facciano richiesta per il miglioramento delle conoscenze su particolari tematiche tipiche della disabilità in generale. Per il punto d) si promuove azione legale per la tutela dei diritti umani nonché civili, sociali degli associati affinché i diversamente abili siano protetti dal nostro ordinamento giuridico.

Inoltre attua attività di sensibilizzazione della Società civile sulle problematiche dei soggetti diversamente abili.

Le attività di interesse generale devono essere realizzate nella forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, come nel caso della Ricerca scientifica, oppure con una quota minore di partecipazione all'erogazione dei servizi. Si utilizzerà il metodo economico che tende ad assicurare un pareggio tra costi e ricavi.

Il Sorriso, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017:

Produzione e vendita di prodotti fatti in proprio o commerciali il cui ricavato è strumentale alle finalità dell'associazione o all'autofinanziamento, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti diversamente abili in attività lavorative agricole, manifatturiere e/o di servizi.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art.3 Associati

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore senza finalità di lucro, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 32 del C.T.S. (Dlgs. 117/2017).

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nella domanda di adesione l'aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell' Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art.4 Diritti e obblighi dei Associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati seguito

della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti (organo facoltativo);
- Organo di Revisione legale dei conti (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art.7 Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i Associati.

Hanno diritto di voto tuggli gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In

seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24 comma 3 del D.lgs 117/2017. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ovvero col voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando per cooptazione il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art.10 Segretario e cassiere

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Associati,

Provvede al disbrigo della corrispondenza;

E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Il cassiere predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell' Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Coordina il personale.

Art.11 I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 – Revisore Unico dei Conti

Ai sensi del D.lgs 117/2017, allorché sono superati i parametri stabiliti **dall'art 30 comma 2, e ai sensi degli art. 2397 e 2399 del codice civile**, è nominato il Revisore Unico dei conti, scelto fra i iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore Unico dei conti ha funzioni di controllo amministrativo e contabile ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti ~~resta in carica~~ per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Revisione legale dei conti, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Qualora venisse meno un eletto costui verrà sostituito dal primo dei non eletti.
Le cariche non sono retribuite salvo rimborso spese

Art.15 Risorse economiche

L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all' Associazione a qualunque titolo.
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.16 Quota associative

La quota Associazione a carico dei Associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

L' Associato non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art.17 Bilancio o rendiconto

Entro il 30 aprile di ciascun anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.18 Divieto di divisione degli utili

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 19 Destinazione di utili e avanzi di gestione

Il reddito del patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio stesso, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Associazione, sono impiegati esclusivamente quali mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad essa strettamente connesse.

Art. 20 Scioglimento e nomina dei liquidatori.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, qualunque sia la causa, l'Assemblea generale degli Associati, nomina uno o più liquidatori scelti fra i componenti dell'Assemblea generale degli Associati con specifiche competenze, oppure tra persone esterne all'Associazione.

I liquidatori procederanno alla liquidazione dell'attivo e all'estinzione del passivo

I liquidatori redigeranno il bilancio finale di liquidazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati sentito il parere dell'organismo di controllo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti..

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al d.lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

